

## ***Transizione 5.0: il nuovo credito d'imposta per l'innovazione digitale ed energetica***

di Debora Reverberi

OneDay Master

### **Nuova fiscalità green**

Scopri di più

L'[articolo 38, D.L. 19/2024](#) (c.d. Decreto PNRR), pubblicato in G.U. 52 del 2.3.2024, delinea un nuovo, complesso e potenziato, **credito d'imposta per gli investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025**, nell'ambito di progetti di innovazione dai quali derivi una **riduzione dei consumi energetici**, in accordo con l'investimento 15 della Missione 7 "REPowerEU" a cui sono **destinati 6,3 miliardi di euro**.

L'operatività della misura resta subordinata all'emanazione, entro 30 giorni, del **decreto attuativo interministeriale Mimit-Mef**.

Transizione 5.0 può essere definita come **l'evoluzione green del Piano 4.0**: incentiva investimenti in *assets* digitali nuovi a condizione che, tramite gli stessi, si ottenga complessivamente una **riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva**, localizzata in Italia, o di processo interessato.

Si crea, dunque, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel territorio dello Stato, un **doppio binario che preclude**, per uno stesso investimento, la possibilità di cumulo tra 4.0 e 5.0:

- **transizione digitale 4.0**, agevolabile col consolidato credito d'imposta di cui all'[articolo 1, commi 1057-bis e ss., L. 178/2020](#), in vigore per investimenti effettuati dall'1.1.2023 al 31.12.2025, ovvero 30.6.2026 con valida prenotazione entro il 31.12.2025;
- **transizione digitale ed energetica 5.0**, agevolabile col nuovo credito d'imposta di cui all'[articolo 38, D.L. 19/2024](#).

Per espressa previsione del comma 18, dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), il nuovo credito 5.0 **non è cumulabile col credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**, di cui all'[articolo 16, D.L. 124/2023](#), ma è salva la possibilità generale di **cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi** nel rispetto del **divieto di doppio finanziamento** (le originarie bozze di Decreto PNRR escludevano il cumulo con altre misure finanziate con i fondi UE).

Transizione 5.0 appare un **incentivo complesso**, incentrato su una progettualità in grado di coniugare digitalizzazione con **target di risparmio energetico**, ad accesso non automatico e destinato a coinvolgere molteplici figure professionali.

Il presupposto dell'agevolazione è, infatti, il raggiungimento, tramite investimenti in beni 4.0, di uno dei **seguenti obiettivi di efficientamento energetico**, misurati *“rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”* (per le *start up* invece il decreto attuativo dovrà definire i criteri per la definizione di uno *“scenario controfattuale”*):

- a livello di **struttura produttiva**, risparmio energetico di **almeno il 3%**;
- a livello di **processo**, risparmio energetico di **almeno il 5%**.

Nell'ambito degli investimenti agevolabili che compongono il progetto di innovazione possiamo distinguere:

- **investimenti trainanti in assets digitali 4.0**, tramite i quali si consegua la riduzione dei consumi energetici;
- investimenti trainati in beni **materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia** per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (c.d. FER);
- investimenti trainati in **formazione del personale**, entro determinati limiti.

### Investimenti in assets digitali 4.0

Ai sensi del comma 4, dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), sono agevolabili gli investimenti nei **beni nuovi materiali e immateriali 4.0 inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016**, i medesimi beni che, in assenza di un risparmio energetico minimo del 3% (a livello di struttura) o del 5% (a livello di processo), possono beneficiare del **credito 4.0 ex L. 178/2020**.

Sono, inoltre, agevolabili i seguenti **beni immateriali**:

- **software, sistemi, piattaforme** e applicazioni di monitoraggio continuo dei consumi energetici o di efficientamento energetico (*“Energy management dashboard”*);
- **software gestionali acquistati unitamente a essi**.

### Investimenti in beni di autoproduzione di energia da FER

Ai sensi del comma 5, lettera a), dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), sono agevolabili, subordinatamente alla presenza degli investimenti in assets digitali 4.0, gli investimenti in

*“beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo”.*

Di seguito alcune importanti precisazioni del legislatore:

- sono **escluse le biomasse**;
- sono inclusi gli impianti di **stoccaggio dell’energia prodotta**;
- in relazione all’energia solare, sono ammissibili esclusivamente gli **impianti con moduli fotovoltaici che rispondono ai requisiti di carattere territoriale** (produzione in UE) e **qualitativo** (efficienza minima del 21,5%) previsti ai fini del registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell’Enea e di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), D.L. 181/2023 (i costi dei beni delle lettere b) e c) risultano potenziati del 120% e 140% rispettivamente).

### **Investimenti in formazione del personale**

Ai sensi del comma 5, lettera b), dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), sono **agevolabili gli investimenti in formazione del personale** previsti dall’articolo 31 del paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 (ivi incluse dunque, oltre alle spese del personale discente, le spese dei formatori esterni e dei servizi di consulenza, i costi di esercizio e le spese generali indirette).

Deve trattarsi di **formazione esterna**, resa da soggetti che verranno individuati dal decreto attuativo, e inerente *“all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”*.

Le spese di formazione **sono soggette a un duplice limite**:

- **10%** dell’importo pari alla somma fra *assets* digitali e beni di autoproduzione energia da FER;
- **300.000 euro di costi massimi ammissibili**.

### **La procedura di concessione del credito e le certificazioni**

L’iter procedurale prevede, al comma 10, dell'[articolo 38, D.L. 19/2024](#), un **ruolo apicale del GSE come parte attiva nelle fasi di prenotazione**, riconoscimento del credito d’imposta e **monitoraggio e controllo**:

- nella **fase di prenotazione**, l’impresa invia al **GSE una comunicazione preventiva** descrittiva del progetto, corredata da una certificazione *ex ante* sulla riduzione dei

consumi energetici conseguibili;

- nella **fase di avanzamento dell'investimento**, l'impresa invia al GSE comunicazione periodiche;
- a investimento ultimato, l'impresa invia al GSE la comunicazione finale, corredata dalla certificazione *ex post* attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto **previsto dalla certificazione ex ante**.

In aggiunta alle due certificazioni tecniche relative al risparmio energetico (rilasciate da EGE certificati secondo la norma UNI CEI 11339 o dalle ESCo certificate secondo la norma UNI CEI 11352) **sono inoltre previste:**

- la **certificazione del revisore legale dei conti**, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile;
- *“l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute”*.

Resta fermo, analogamente al credito 4.0, **l'obbligo di conservazione della documentazione idonea**, pena la revoca del beneficio, con apposizione della dicitura su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione: *“Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 38, D.L. 19 del 2 marzo 2024”*.

### **L'intensità della misura**

Il credito d'imposta 5.0 è riconosciuto in **misura proporzionale alle spese sostenute**, con aliquota crescente fino al 45% in relazione alla **riduzione dei consumi energetici conseguita**:

	Riduzione dei consumi energetici		
Quota di investimento	Struttura produttiva: $3\% \leq \Delta \leq 6\%$ Processo interessato dall'investimento: $5\% \leq \Delta \leq 10\%$	Struttura produttiva: $6\% < \Delta \leq 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $10\% < \Delta \leq 15\%$	Struttura produttiva: $\Delta > 10\%$ Processo interessato dall'investimento: $\Delta > 15\%$
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Per le Pmi, i costi delle certificazioni relative al risparmio energetico **sono riconosciuti in aumento del credito d'imposta fino a 10.000 euro**; per le imprese **non obbligate a revisione legale dei conti** il costo della certificazione contabile è riconosciuto in **aumento del credito fino a 5.000 euro**.

### Le regole di fruizione

Non solo le aliquote, ma anche **le regole di fruizione del nuovo credito 5.0 sono migliorative rispetto al Piano Transizione 4.0**: è ammessa **esclusivamente la compensazione in F24**, anche in unica soluzione, entro il 31.12.2025, decorsi 5 giorni dalla trasmissione, da GSE all'Agenzia delle entrate, **dell'elenco delle imprese beneficiarie**.

Spirato il **termine del 31.12.2025**, l'eventuale quota residua sarà compensabile in **5 quote annuali di pari importo**.